

al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili 2013 - 2014 del 20 ottobre 2012. Le parti contrattuali convengono che il contratto collettivo di lavoro 2013 - 2014 verrà prorogato con le seguenti modifiche fino al 31 dicembre 2023.

## **Articolo 6 Salari**

6.1. invariato

6.2. Sono previste le seguenti categorie salariali:

categoria salariale A1  
categoria salariale A2  
categoria salariale B1  
categoria salariale B2

### **Categoria salariale A1**

Professionisti con attestato professionale federale (APF) nonché professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (capo-reparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili ecc.)

### **Categoria salariale A2**

Professionisti con certificato di capacità, (CFC) ovvero un diploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l'attestato di capacità federale conseguita in base all'art. 40 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.

### **Categoria salariale B1**

Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento pratico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell'azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.

### **Categoria salariale B2**

Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

6.3. invariato

6.4. invariato

6.5. invariato

## **Aggiunta all'articolo 6**

### **Aumenti di salari minimi per il 2022**

I salari minimi definiti nel CCL attuale vengono aumentati come segue:

- Cat. A1: CHF 50.00 (tutte le gradazioni)
- Cat. A2: CHF 50.00 (solo le gradazioni 19° anno di età e 20° anno di età/1° anno di esperienza; altre gradazioni: invariato)
- Cat. B1: CHF 50.00 (tutte le gradazioni)
- Cat. B2: CHF 50.00 (tutte le gradazioni)

**Articolo 15 Assenze retribuite**

15.1. Ai lavoratori è riconosciuto il diritto d'indennizzo per le seguenti assenze:

- |   |           |
|---|-----------|
| - in caso di matrimonio proprio   | 1 giorno  |
| - in caso di congedo di paternità   | 10 giorni |
| - morte del coniuge e dei propri figli  | 3 giorni  |
| - in caso di decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle*   | 3 giorni  |
| - in caso di decesso di nipoti, cognati, cognate e nonni*   | 1 giorno  |
| - in caso di trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e<br>Che non hanno disdetto il rapporto di lavoro (al massimo 1 volta l'anno) | 1 giorno  |
| - per l'ispezione militare almeno   | ½ giorno  |
| - per altre assenze fanno stato le disposizioni dell'art. 324 a CO.   |           |

\* L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

15.2. invariato

15.3. invariato

Selzach, Zurigo, Olten, 1 dicembre 2021

**Associazione industria svizzera del mobile**

H. Vifian

W. Pretelli

~~Unja~~

G. Reo

B. Campanella

V. Alleva

~~syna~~

J. Tscherrig

M. Regotz

C. MATHIEU